

(All. 1)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio della Città di Curtatone, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i., dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, dei criteri regionali approvati con D.G.R. n. VIII/2121 del 13.03.2006, in attuazione della L.R. 12/2005, della D.G.R. VIII n. 7977/2008 del 6.08.2008 e della D.G.R. VIII n.8/8138 del 1.10.2008.

ART. 2 – ISTITUZIONE, COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R.12/2005 e s.m. ed i., è istituita la Commissione per il Paesaggio della Città di Curtatone, quale organo tecnico consultivo che ha il compito di esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti Locali dall'art. 80 della medesima legge, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001.

2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresì sulle proposte di piani e / o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di piano rispetto alle alternative prese in esame e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sulla efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti.

3. La Commissione per il Paesaggio esprime pareri in particolare sulle seguenti materie:

- a. rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- b. irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i. in materia paesaggistica;
- c. accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. ed i. ;
- d. applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- e. opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, quando modificano l'esterno ornato, e ampliamenti di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché di competenza regionale;
- f. linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt;
- g. opere idrauliche realizzate dal Comune;
- h. rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all'interno del perimetro del Parco Regionale del Mincio nei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale;
- i. giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
- j. valutazione paesistica dei progetti, ai sensi dell'art. 30 delle norme di attuazione del P.T.P.R. nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti" di cui alla D.G.R. N. VIII/11045 dell'8 novembre 2002 ;

- k. valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
- l. espressione di parere consultivo sui piani attuativi, per gli interventi edilizi convenzionati e laddove il responsabile della struttura tecnica comunale ne ravvisi l'opportunità ai fini della tutela di aspetti significativi edilizio - paesistici pur se in ambiti non soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i.;

ART. 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione è composta, in recepimento della D.G.R. VIII n. 7977/2008 del 6.08.2008 e della D.G.R. VIII n.8/8138 del 1.10.2008, da n. 3 (tre) “soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale”.
2. La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto della Giunta, sulla base della proposta formulata dalla Commissione Tecnica. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri regionali-
3. La Giunta procede alla nomina dei membri effettivi, e indica una lista di tre supplenti, cui attingere in ordine di preferenza in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
4. La Giunta Comunale indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione delle candidature e nomina una commissione tecnica composta da responsabili d'area e funzionari comunali in numero non inferiori a tre, che dovrà comparare i curricula presentati.
5. Ai lavori della Commissione Paesistica possono partecipare senza diritto di voto i responsabili d'area e i funzionari dei servizi che hanno competenza nelle materie di cui all'art. 2.
6. I componenti della Commissione Paesistica devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della progettazione, della pianificazione urbanistica, paesaggistica e/o nel campo della storia dell'architettura, della tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali e culturali.
7. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente, che dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione, ed avere maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesistici, nonché, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Vicepresidente.
8. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
9. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia, se esistente, o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.
10. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

ART. 4 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Segreteria di Commissione, le cui funzioni sono garantite da personale dell'ente allo scopo individuato.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo posta, , fax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la Commissione.

ART. 5 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 6 – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno sette giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto verbale, con indicati i nominativi dei presenti, la durata, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

L'Istruttore Paesistico, specifica professionalità individuata per le attività di tutela paesaggistica nel Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato nel rispetto dei criteri di cui alle D.G.R. VIII n. 7977/2008 del 6.08.2008 e D.G.R. VIII n. 8/8138 del 1.10.2008, verifica la necessità dell'autorizzazione e la completezza della documentazione, la invia alla Commissione al fine di acquisirne il parere, predispone la relazione tecnica illustrativa di competenza e trasmette al Soprintendente il progetto, il parere della Commissione per il Paesaggio e la propria relazione, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento secondo le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e secondo i tempi di cui all'art. 147, c. 7

ART. 8 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, della relazione istruttoria redatta a cura dell'Istruttore Paesistico, e può richiedere, per un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e quant'altro necessario.
3. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

5. La Commissione, al suo insediamento, può elaborare una propria dichiarazione di indirizzi, ovvero modificare o integrare quella preesistente, contenente i criteri compositivi e formali per l'emanazione dei pareri.

ART. 9 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, gli interventi proposti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, in relazione a:

- I. la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato,
- II. la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Paesaggistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;
- III. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;
- IV. il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai con paesaggistici di visuale;
- V. la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- VI. la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- VII. nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
- VIII. nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

2. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- I. nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- II. nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001;
- III. nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- IV. nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio; _ negli strumenti urbanistici;
- V. nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
- VI. nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
- VII. nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

3. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete all'istruttore paesistico verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell'istruttoria, l'istruttore paesistico può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, precisandone le ragioni della mancanza.

ART. 10 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per una durata di anni tre e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

2. La commissione redige un documento esplicativo del proprio operato al termine di ogni anno (ogni 12 mesi dall'insediamento), sulla base di tale documento la giunta stabilisce eventuali direttive, revoche o sostituzioni dei componenti.

3. I componenti della Commissione sono rieleggibili soltanto quando siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente incarico.

4. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a dodici sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 11 – INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.